



Comune di Gonnosfanadiga

Provincia del Sud Sardegna

Copia

Verbale di Deliberazione di Consiglio Comunale

N° 17 del 30/06/2021

Adunanza Ordinaria - Prima convocazione

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2021. FISSAZIONE SCADENZA PAGAMENTI TRIBUTO.

L'anno 2021 il giorno 30 del mese di Giugno alle ore 18.10 nella sala delle adunanze consiliari si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con l'osservanza delle formalità prescritte dal decreto Legislativo n.267\2000 e nei termini prescritti dalle disposizioni regolamentari .

All'inizio della trattazione dell'argomento di cui all'oggetto risultano presenti i Consiglieri Comunali sotto indicati:

Cognome e Nome	Carica	Presenti
Andrea Paolo Giuseppe Floris	Sindaco	SI
Simonetta Zurru	Consigliere	SI
Raffaele Pes	Consigliere	NO
Carlo Efsio Pisanu	Consigliere	SI
Francesco Porta	Consigliere	SI
Maria Gabriella Mallica	Consigliere	SI
Monia Casti	Consigliere	SI
Pamela Saba	Consigliere	SI
Raffaele Tomasi	Consigliere	SI
Andrea Sogus	Consigliere	SI
Fabiana Crobu	Consigliere	NO
Giulio Simone Ucheddu	Consigliere	SI
Sisinnio Zanda	Consigliere	SI
Maria Giuliana Biasioli	Consigliere	SI
Barbara Collu	Consigliere	SI
Anna Rita Soddu	Consigliere	NO
Luigi Deias	Consigliere	SI

Presenti:14 Assenti:3

Partecipa il ViceSegretario Comunale Dott.ssa Maria Elena Dessì il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco Andrea Paolo Giuseppe Floris assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato e nomina in qualità di scrutatori i consiglieri: 1) Andrea Sogus 2) Pamela Saba 3) Barbara Collu.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che ad opera dell'art. 1, commi da 738 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, (Legge di Bilancio 2020) l'imposta unica comunale di cui all'art. 1 comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);

PREMESSO che l'articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n.147 ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (ex TARES);

RICHIAMATO

- il comma 654, il quale prevede che la TARI deve assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche;
- il comma 683, in base al quale il Consiglio Comunale deve approvare le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente;

VISTO l'art. 1, comma 660 della L. 147/2013 così come modificato dalla legge di conversione n. 68/2014 del decreto-legge 16/2014, il quale comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659 la cui copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune;

VISTA la L. 205/2017 che ha attribuito all'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) le competenze di regolazione e controllo sul ciclo dei rifiuti urbani. In particolare, sono state assegnate ad ARERA anche in questo settore la totalità delle attribuzioni previste dalla propria legge istitutiva n. 481/95, da esercitare in coerenza con le specifiche finalità e principi espressamente individuati dalla legge, nonché in base alle ulteriori attribuzioni e finalità previste;

CONSIDERATO CHE:

- con deliberazione 225/2018/R/RIF, l'Autorità ha avviato un procedimento per l'adozione di provvedimenti volti a introdurre un nuovo sistema tariffario in materia di ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati;
- con il documento per la consultazione 713/2018/R/RIF l'Autorità ha illustrato i primi orientamenti per la definizione della regolazione tariffaria del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, prospettando quale termine per l'entrata in vigore della nuova disciplina, il 1° gennaio 2020;
- con deliberazione 715/2018/R/RIF, l'Autorità ha avviato un procedimento per istituire un sistema di monitoraggio delle tariffe per il servizio integrato di gestione dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione per gli anni 2018 e 2019 e tutti gli esercenti del ciclo di gestione dei rifiuti sono tenuti a trasmettere, all'Ente di governo d'ambito o, se mancante o non operativo, ad altra autorità territorialmente competente per la loro validazione, i costi sostenuti e le relative fonti contabili obbligatorie che certifichino gli elementi di costo e investimento;
- nell'Allegato A alla deliberazione 242/2019/A, tra gli obiettivi strategici per il triennio 2019-2021, l'Autorità ha indicato la definizione di "Regole tariffarie chiare e trasparenti per la copertura dei costi efficienti della gestione dei rifiuti";

PRESO ATTO che con la delibera 443 del 31/10/2019 con decorrenza dall'anno 2020, l'Autorità reca le disposizioni aventi ad oggetto la determinazione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento e la determinazione delle entrate tariffarie per l'erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti per il periodo 2018-2021, introducendo rilevanti novità nel contenuto e nel procedimento di approvazione, nonché, con l'Allegato A alla delibera, la disciplina del nuovo metodo tariffario (MTR);

VISTA la delibera ARERA n. 443 del 31/10/2019 di definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021, che introduce novità nella determinazione delle componenti tariffarie in conformità al Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR);

VERIFICATO che ai sensi dell'art. 4 della delibera 443/2019, la determinazione delle entrate tariffarie avviene sulla base di dati certi, verificabili e desumibili da fonti contabili obbligatorie;

RICHIAMATI:

- l'art. 53, comma 16 della Legge n. 388 del 23/12/2000 come modificato dall'art. 27, comma 8 della Legge n. 448 del 28 Dicembre 2001, che prevede che *"il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione"*;
- l'art.1, comma 169 della L. 296/2006 che prevede quale termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per l'approvazione del Bilancio di Previsione;

CONSIDERATO CHE:

- con la L. 77/2020, di conversione del D.L. n. 34 del 19 maggio 2020, (c.d. Decreto Rilancio) veniva introdotto il comma 3 bis dell'art. 106, stabilendo che *"per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021"*;
- con decreto del Ministro dell'interno del 13 gennaio 2021, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2021;
- con il D.L. n. 41 del 22 marzo 2021 (c.d. Decreto Sostegni) art. 30 comma 4, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali è ulteriormente differito al 30 aprile 2021;
- al contempo, l'art. 30, comma 5 del medesimo D.L. 41/2021 (c.d. D.L. Sostegni) ha disposto che *"i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile"*;
- con il D.L. n. 56 del 30 aprile 2021 art. 3 comma 2, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali è ulteriormente differito al 31 maggio 2021;

VISTA la delibera del Consiglio Comunale n. 11 del 30/04/2021 avente ad oggetto "APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO PER LA DETERMINAZIONE DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TARI PER L'ANNO 2021", con la quale

sono stati determinati, per l'esercizio in argomento, i costi del servizio di gestione da coprire con la tariffa della Tassa rifiuti;

VISTO il regolamento comunale che disciplina la TARI;

ESAMINATO il prospetto riassuntivo dei coefficienti e quello delle tariffe del tributo comunale sui rifiuti, predisposto dal competente ufficio comunale;

RITENUTO di applicare una ripartizione dei costi fra utenze domestiche (86%) e utenze non domestiche (14%), tenendo conto della base di produzione di rifiuti teorica come indicata dalle linee guida del MEF per la determinazione del calcolo tariffario;

RITENUTE congrue le tariffe per le utenze domestiche e per le attività produttive al fine di garantire la copertura della spesa, in particolare per quanto attiene l'individuazione dei coefficienti di produttività dei rifiuti per ogni differente categoria di attività esistente, che sono stati agganciati alla superficie dei locali al fine di garantire un calcolo tariffario vicino alla reale produzione di rifiuti per ogni categoria;

TENUTO conto che le tariffe entrano in vigore il 01/01/2021, in virtù di quanto previsto dalle suddette disposizioni normative;

VISTO l'art. 15 *bis* del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, il quale prevede che i versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente;

RITENUTO pertanto di procedere all'approvazione delle tariffe come rappresentate nell'allegato nonché delle scadenze entro le quali procedere al versamento della TARI dovuta per l'anno 2021, così determinate:

- a. 02.12.2021 (prima rata di acconto e rata unica);
- b. 31.12.2021 (seconda rata di acconto);
- c. 31.01.2021 (terza rata di acconto);
- d. 28.02.2021 (quarta rata di conguaglio);

VISTO il Regolamento, il quale demanda al Consiglio Comunale, in sede di determinazione delle relative tariffe, la decisione in merito ad eventuali agevolazioni e riduzioni;

PRESO ATTO che le agevolazioni, ai sensi dell'articolo 1, comma 660, della legge n. 147/2013, possono essere finanziate a carico del bilancio attraverso specifiche autorizzazioni di spesa;

CONSIDERATO che l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 una emergenza di sanità pubblica di carattere internazionale;

ATTESO che alla data odierna risultano ancora in atto le restrizioni causa pandemia Covid-19;

VERIFICATO che nel corso dell'anno 2021 la maggior parte delle utenze non domestiche hanno subito la sospensione delle attività per emergenza COVID-19;

RITENUTO necessario approvare una percentuale di agevolazione per le utenze non domestiche, soggette a sospensione per emergenza COVID-19;

RITENUTO di stabilire per l'anno 2021 le seguenti agevolazioni e riduzioni:

➤ **AGEVOLAZIONI COVID-19 UTENZE NON DOMESTICHE SOGGETTE A SOSPENSIONE:**

sia per la parte fissa che la parte variabile della componente tariffaria, le agevolazioni solo ed esclusivamente per le utenze non domestiche soggette a sospensione dell'attività a causa dell'epidemia da COVID-19, comprese nelle seguenti categorie, come meglio specificato nella tabella seguente:

Cat.	Descrizione	% Agevolazioni COVID-19
1	Associazioni, musei, biblioteche, scuole	50%
4	Palestre	70%
7	Alberghi con ristorante	50%
8	Alberghi senza ristorante	50%
13	Negozi di abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie e beni durevoli	40%
15	Gioiellerie	40%
17	Attività artigianali tipo botteghe (parrucchieri, barbieri, estetiste)	60%
18	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista)	30%
19	Carrozzeria, autofficine elettrauto	25%
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie e pub	50%
24	Bar, caffè, pasticceria	50%
27	Fiori e piante, pizza a taglio	20%

➤ **AGEVOLAZIONI UTENZE DOMESTICHE:**

➤ titolari di utenze domestiche, per l'immobile nel quale hanno stabilito la residenza e la dimora abituale del proprio nucleo familiare, in possesso di un ISEE non superiore a euro 20.000,00 e che non usufruiscono di altre riduzioni TARI per l'anno d'imposta 2021, il cui costo presunto totale pari a euro 5.000,00 è previsto nel bilancio di previsione 2021/2023 a carico della fiscalità locale diversa dalla Tari, per gli importi indicato nella seguente tabella:

NR. COMPONENTI	MASSIMALE ISEE	IMPORTO BONUS
1	20.000,00	20,00
2	20.000,00	25,00
3	20.000,00	30,00
4	20.000,00	35,00
5	20.000,00	40,00
oltre 5 componenti	20.000,00	45,00

➤ **RIDUZIONI (da regolamento):**

EVIDENZIATO che l'ammontare delle riduzioni è quantificato presuntivamente in complessivi € 51.004,74;

EVIDENZIATO che l'ammontare delle agevolazioni a carico del Bilancio può essere quantificato presuntivamente in € 5.000,00 per le utenze domestiche e € 29.000,00 per le agevolazioni Covid-19;

CONSIDERATO che l'art. 6 del DL. 73/2021 (c.d. Decreto Sostegni bis) ha istituito un fondo con dotazione di 600 milioni *“finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della Tari di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o della Tari corrispettiva, di cui all'articolo 1, comma 688, della medesima legge, in favore delle predette categorie economiche”*;

EVIDENZIATO che *“i Comuni possono concedere riduzioni della Tari in misura superiore alle risorse assegnate, ai sensi del decreto di cui al comma 2, a valere su risorse proprie o sulle risorse assegnate nell'anno 2020 e non utilizzate, di cui alla tabella 1 allegata al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021, escludendo in ogni caso la ripartizione degli oneri a carico della rimanente platea degli utenti del servizio rifiuti. Resta fermo, in ogni caso, che l'ammontare massimo delle agevolazioni riconoscibile dallo Stato è quello determinato dal decreto di cui al comma 2”* (art. 6, comma 4 D.L. 73/2021);

VERIFICATO che le agevolazioni da COVID sopra quantificate vengono interamente coperte con l'utilizzo delle risorse ricevute dal Comune per le suddette finalità;

ATTESO che la presente deliberazione ha natura regolamentare e pertanto è necessaria l'acquisizione del parere dell'organo di revisione economico-finanziaria;

VISTO Il verbale del 24.06.2021 della Commissione comunale “Statuto e Regolamenti”;

ACQUISITO altresì, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria;

VISTO il D.lgs. 18/08/2000, n. 267;

Uditi gli interventi:

Il Sindaco Introduce l'argomento e cede la parola all'Assessore al Bilancio Porta che illustra la composizione delle tariffe e dei coefficienti. E delle agevolazioni per le utenze domestiche e per le utenze non domestiche. Precisa che le agevolazioni Covid hanno carattere momentaneo e non permanente e sono deliberate solo per questa annualità.

Interviene il Consigliere Zanda per sottolineare che il livello di Isee a 20.000 euro per le agevolazioni alle utenze non domestiche non ha senso e propone l'abbassamento del livello di Isee.

Per quanto riguarda le agevolazioni Covid per le utenze non domestiche manifesta il dubbio che con le percentuali di agevolazioni previste si rimanga all'interno della spesa prevista e finanziata con il fondo statale previsto per le agevolazioni Covid alle utenze non domestiche.

A parere del consigliere sarebbe stato meglio attribuire una riduzione uguale per tutti e per tutte le categorie e integrare con i fondi di bilancio.

Chiede cosa significhi che le agevolazioni spettino solo alle utenze non domestiche soggette a sospensione dell'attività.

Sottolinea, inoltre, che non sono state inserite in delibera le riduzioni Tari finanziate col fondo di solidarietà alimentare.

Il Sindaco fornisce indicazioni sulle motivazioni delle scelte effettuate nelle percentuali di agevolazione, basate principalmente sulla considerazione dei periodi di chiusura o sospensione dell'attività sulla base dei decreti ministeriali e dei codici Ateco.

Dichiarazioni di voto:

Il consigliere Zanda annuncia l'astensione del gruppo di minoranza perché sono d'accordo solo su alcuni aspetti della delibera mentre altri non risultano chiari. Non c'è inoltre concorso alle agevolazioni mediante utilizzo di fondi comunali.

Il consigliere Deias annuncia l'astensione dal voto per le stesse motivazioni del consigliere Zanda.

Il Sindaco, constatato che non vi sono altri interventi, propone di passare alla votazione che, resa in forma palese per alzata di mano, ottiene il seguente esito:

Presenti: 14;

Votanti: 10;

Voti favorevoli 10 (dieci);

Voti contrari 0 (zero);

Astenuti 4 (Zanda, Biasioli, Collu, Deias);

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono ripetute e trascritte:

1. Di approvare le Categorie tariffarie e le Tariffe componente TARI anno 2021, come risultanti dal prospetto allegato alla presente deliberazione;
2. Di stabilire, ai sensi del Regolamento TARI, le seguenti agevolazioni e riduzioni:

➤ AGEVOLAZIONI COVID-19 UTENZE NON DOMESTICHE SOGGETTE A SOSPENSIONE:

sia per la parte fissa che la parte variabile della componente tariffaria, le agevolazioni solo ed esclusivamente per le utenze non domestiche soggette a sospensione dell'attività a causa dell'epidemia da COVID-19, comprese nelle seguenti categorie, come meglio specificato nella tabella seguente:

Cat.	Descrizione	% Agevolazioni COVID-19
1	Associazioni, musei, biblioteche, scuole	50%
4	Palestre	70%
7	Alberghi con ristorante	50%
8	Alberghi senza ristorante	50%
13	Negozi di abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie e beni durevoli	40%
15	Gioiellerie	40%
17	Attività artigianali tipo botteghe (parrucchieri, barbieri, estetiste)	60%
18	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista)	30%
19	Carrozzeria, autofficine elettrauto	25%
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie e pub	50%
24	Bar, caffè, pasticceria	50%
27	Fiori e piante, pizza a taglio	20%

➤ AGEVOLAZIONI UTENZE DOMESTICHE:

- titolari di utenze domestiche, per l'immobile nel quale hanno stabilito la residenza e la dimora abituale del proprio nucleo familiare, in possesso di un ISEE non superiore a euro 20.000,00 e che non usufruiscono di altre riduzioni TARI per l'anno d'imposta 2021, il cui costo presunto totale pari a euro 5.000,00 è previsto nel bilancio di previsione 2021/2023 a carico della fiscalità locale diversa dalla Tari, per gli importi indicato nella seguente tabella:

NR. COMPONENTI	MASSIMALE ISEE	IMPORTO BONUS
1	20.000,00	20,00
2	20.000,00	25,00
3	20.000,00	30,00
4	20.000,00	35,00
5	20.000,00	40,00
oltre 5 componenti	20.000,00	45,00

➤ **RIDUZIONI (da regolamento)**

3. Di approvare le scadenze di pagamento del tributo conformemente alle disposizioni di cui all'art. 15 bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34:
- 02.12.2021 (prima rata di acconto e rata unica);
 - 31.12.2021 (seconda rata di acconto);
 - 31.01.2021 (terza rata di acconto);
 - 28.02.2021 (quarta rata di conguaglio);
4. Di dare atto che si procederà alla pubblicazione della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale entro i termini di legge stabiliti;

Infine il Consiglio Comunale, stante l'urgenza di provvedere, con separata votazione in forma palese e per alzata di mano, con il seguente esito,

Presenti: 14;

Votanti: 10;

Voti favorevoli 10 (dieci);

Voti contrari 0 (zero);

Astenuti 4 (Zanda, Biasioli, Collu, Deias);

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.